

# STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

*commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili*

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare, in forma necessariamente sintetica e incompleta, alcuni punti di recente interesse.

## FISCO – CONTABILITA'

### **RITENUTA 10% SU BONIFICI PER SPESE 36% E 55%**

In merito alla ritenuta d'acconto del 10% che, dall'1.7.2010, banche e Poste sono tenute ad operare relativamente ai bonifici riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, per i quali il committente dei lavori beneficia della detrazione, rispettivamente, del 36% e 55%, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la base imponibile è costituita dall'importo del bonifico (comprensivo dell'IVA normativamente prevista a seconda dei casi) "decurtato" dell'IVA del 20%;
- nei casi in cui è applicata tale ritenuta del 10%, sul medesimo importo non si applicano le ritenute di cui al DPR n. 600/73 ( esempio non si applica la ritenuta dei condomini ) ;
- in sede di prima applicazione della nuova norma, non saranno irrogate sanzioni per le eventuali violazioni commesse. (*Circolare Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40/E* )

### **PAGAMENTI IN CONTANTI**

A seguito delle novità introdotte dalla c.d. "*Manovra correttiva*" a decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante, con la conseguenza che non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a €5.000. Con l'introduzione di una specifica disposizione il Legislatore ha disposto che costituisce un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell'operazione all'UIF,

- "*il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49,*
- *e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro*".

### **I NUOVI MODELLI PER I DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI LOCATI**

Dall'1.7.2010, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane :

- il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;
- è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile.

Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l'indicazione dei dati catastali degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta.

Al fine di attuare detta previsione, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:

- una nuova versione del *MOD. 69 – richiesta di registrazione* che va presentato per le richieste di registrazione effettuate dal 1. 7.2010

- il nuovo *MOD. CDC – comunicazione dati catastali – cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili* che va presentato, per i contratti già registrati al 1.7.2010, una sola volta, all'Ufficio presso cui il contratto è stato a suo tempo registrato, entro 20 giorni dal pagamento dell'imposta ( euro 67,00 )

## **MODELLI CLIENTI-FORNITORI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA**

---

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list". Il primo invio interessa i soggetti mensili relativamente alle operazioni di luglio 2010, da effettuare entro il 31.8.2010. ( *Provvedimento Agenzia Entrate 28.05.2010* )

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE DI SOCIETA'**

---

E' riaperta la possibilità di rivalutare i terreni o le quote di società possedute al 1° gennaio 2010 da parte di privati entro il 31.10.2010 pagando il 4% ( 2% per le quote di SRL - SPA inferiori al 20% e per le SNC - SAS inferiori al 25% ) sul valore di perizia giurata da parte di un tecnico ( da farsi prima della cessione del terreno o anche dopo per la cessione di quote ). Si potrà così, se conveniente, risparmiare le imposte ordinarie sulla plusvalenza in caso di vendita

## **COMUNICAZIONI ELENCHI IVA CLIENTI E FORNITORI**

---

Nel corso di un'interrogazione in commissione finanze della Camera, il sottosegretario al Ministero dell'Economia ha fornito alcune indicazioni in tema di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA per importi superiori a 3.000 euro, di cui all'art. 21, D.L. n. 78/2010.

In particolare, il Ministero ha fornito le seguenti anticipazioni:

- la volontà dell'Amministrazione è quella di non applicare in modo generalizzato e indiscriminato quanto previsto dalla suddetta norma;
- l'obiettivo è quello di "*permettere una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione*", in modo da far scattare per tempo i controlli. Tale affermazione non esclude dalle comunicazioni in esame le operazioni verso privati, aprendo di fatto ad un utilizzo delle comunicazioni stesse ai fini del redditometro.

Si ricorda che il Provvedimento delle Entrate in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti è tutt'ora in fase di elaborazione

## **COMPENSI AMMINISTRATORI SOCIETA' DI CAPITALI**

---

Con Ordinanza 13 agosto 2010, n. 18702, la Corte di cassazione ha affermato che le società di capitali non possono dedurre i compensi corrisposti all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione. Secondo i giudici, l'articolo 62, TUIR (versione in vigore fino al 31 dicembre 2003) limita la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone.

Pertanto, non è consentita la deduzione dei compensi relativi all'amministratore di società di capitali in quanto "*... la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione*". Tale sentenza è stata aspramente criticata dalla dottrina prevalente, che non l'ha ritenuta in ogni caso applicabile ai rapporti nati dopo la riforma del 2004

## **LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SU C/C BANCARI DEI FAMILIARI**

L'accertamento induttivo basato sui movimenti bancari del familiare del contribuente (nel caso specifico la moglie di un imprenditore) è legittimo, a condizione che vi siano presunzioni (anche semplici) gravi, precise e concordanti che riconducano detti conti all'impresa.

In tali casi spetta all'imprenditore dimostrare che i movimenti sul c/c del familiare non sono riconducibili all'attività d'impresa ( *Sentenza Corte Cassazione 23.7.2010, n. 17390* )

## **NUOVE TARIFFE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Con Provvedimento 7 settembre 2010, Prot. 2010/124566, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la nuova misura degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il tasso di interesse sarà pari al 5,7567% su base annuale. Si ricorda che, fino al 30 settembre prossimo, si applica l'attuale tasso del 6,8358%.

Con Decreto 5 agosto 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2010, n. 197, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito nuove tariffe incentivanti per l'utilizzo di impianti fotovoltaici.

Tra le innovazioni apportate, si segnala che:

- a partire dal 1° gennaio, si prevede l'applicazione di una tariffa agevolata da 0,37 a 0,44 euro/kwh per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- una tariffa variabile da 0,28 a 0,37 euro/kwh per gli impianti "a concentrazione".

Nel provvedimento sono inoltre raffrontate le tariffe differenziate a seconda che gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2010, oppure entro il 30/4/2011, 31/8/2011, o 31/12/2011.

## **IL PICCOLO ARTIGIANO NON PAGA L'IRAP**

Con Ordinanza 24 giugno 2010, n. 15249, la Corte di Cassazione ha stabilito che non deve scontare l'IRAP il piccolo imprenditore artigiano che non si avvale in modo continuativo del lavoro altrui e che svolge la propria attività esclusivamente con la dotazione minima di beni strumentali. In tale caso, infatti, difetta il requisito, necessario per l'assoggettamento ad IRAP, dell'autonoma organizzazione.

Con tale Sentenza, quindi, l'esenzione, precedentemente prevista dai giudici di legittimità con solo riferimento agli agenti di commercio, in presenza delle medesime condizioni, è stata estesa anche alla categoria degli imprenditori artigiani, senza dipendenti e con limitati beni strumentali (nel caso di specie si trattava di un elettricista).

## **LAVORO**

### **RECUPERO SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI II° LIVELLO**

L'INPS, con il Messaggio n. 21389 del 17 agosto 2010, rende note le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo per l'anno 2009 previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 in favore delle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, la cui erogazione è legata al raggiungimento di obiettivi connessi alla produttività. Lo sgravio previsto per il 2009 spetta entro il tetto del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Al datore di lavoro, nel limite di 25 punti percentuali dell'aliquota a suo carico; al lavoratore, nella misura totale dei contributi a suo carico. Qualora sia pervenuta l'autorizzazione, a seguito della domanda presentata dal 21.06.2010 al 11.07.2010, la somma spettante dovrà essere conguagliata sui contributi da versare entro il termine del 16 novembre con periodo contributivi non antecedenti ad agosto 2010.

## **SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI**

---

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 27 del 6 luglio 2010, interviene per fornire chiarimenti in merito alla possibilità di omettere la registrazione nel LUL del rimborso spese degli amministratori che non percepiscono compensi. Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, il Ministero ricorda che *“gli amministratori sono da iscrivere nel LUL solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi spese”*.

## **PROROGA CERTIFICATI DI MALATTIA**

---

In seguito alle obiettive difficoltà evidenziate dalla Commissione tecnica, composta da rappresentanti dei medici e del dipartimento della digitalizzazione della PA, incaricata di procedere al collaudo generale del nuovo sistema di invio telematico dei certificati da parte dei medici del SSN e di quelli ad esso convenzionati, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha accolto la richiesta di prolungare fino al 31 gennaio 2011 il periodo di collaudo durante il quale:

- vige comunque l'obbligo di invio telematico dei certificati medici,
- ma di fatto non è applicabile il conseguente regime sanzionatorio

## **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INPS**

---

L'INPS, con il Messaggio n. 22939 del 10 settembre 2010, fornisce indicazioni riguardo le novità previste dal nuovo regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, in ragione delle modifiche stabilite dalla Legge n. 69/2009. Si sottolinea che la maggior parte delle prestazioni pensionistiche vanno liquidate entro 60 giorni, la CIG ordinaria deve essere evasa entro 90 giorni e quella straordinaria in 60 giorni. L'Istituto, inoltre, precisa che nell'ipotesi di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento sussiste l'obbligo di risarcimento per il danno ingiusto sofferto dal cittadino; si evidenzia anche che l'estratto conto assicurativo va rilasciato dall'INPS a vista ai soggetti interessati.

## **INPS - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TELEMATIVI**

---

L'INPS, con un comunicato stampa dell'8 settembre 2010, rende noto che dal 1° gennaio 2011 una ventina di servizi erogati dallo stesso Istituto potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il canale telematico.

In particolare, saranno esclusivamente telematiche le richieste di:

- disoccupazione ordinaria e agricola,
- indennità di mobilità ordinaria e assegno integrativo,
- iscrizione e variazione per la Gestione Separata, per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoltori e gli agricoltori autonomi,
- certificazioni Ise/Isee,
- segnalazioni di variazioni contributive e accentramento contributivo

## **AUTOTRASPORTO – COMUNICAZIONE DATI CRONOTACHIGRAFO**

---

Il Regolamento UE n. 581 del 2 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE L168 del 2 luglio 2010, ha disposto le tassative tempistiche in relazione alla trascrizione dei dati riportati sui cronotachigrafi. In definitiva gli autotrasportatori saranno tenuti, a partire dal 30 settembre 2010, a trasferire in azienda i dati riportati sui cronotachigrafi digitali entro 90 giorni, o entro 28 giorni in caso di apparecchiature cartacee (non digitali).

## **TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI EDILI**

---

La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, contenente il piano straordinario antimafia, integra alcune disposizioni del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, prevedendo l'inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento della quale i datori di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, devono munire lavoratori subordinati e autonomi.

In particolare, dal prossimo 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere inserito:

- per i lavoratori subordinati, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- per i lavoratori autonomi, l'indicazione del committente.

## **INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO**

---

Con la Sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio in azienda, anche qualora lo stesso sia derivato da un comportamento poco attento del dipendente.

Nello specifico è stata chiarita la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un operaio, non avendo utilizzato la scala prevista ed avendone utilizzata una priva di corrimano, è caduto. In aggiunta alla responsabilità per non aver messo in sicurezza la scala in oggetto, la Corte ha anche attribuito in via esclusiva la responsabilità al DDL chiarendo che il RSPP, ricoprendo un ruolo di consulenza per l'azienda, non è responsabile per la sicurezza dei lavoratori.

Grazie dell'attenzione e della preferenza accordataci

*Strà settembre 2010*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*